

RGF 39/2022

u. hom. 16/19/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice Est.

dott. Irene Colladet Giudice

nel giudizio n. 67 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. (02478610583) in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ENRICO BOCCHINO (BCCNRC66C31D969G) e dell'avv. MARCO DI VITA (DVTMRC82D03E463V) elettivamente domiciliata in La Spezia alla Via P.A. Conti n.13 presso lo studio dell'avv. MARCO DI VITA;

**RICORRENTE**

nei confronti di

AL.I.GEST - S.N.C. DI CRAVIARI AFRO E CERIATI DANIELA (00882290349) in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. FULVIO VILLA (VLLFLV53M22G337Z), dell'avv. MICHELE POZZI ( PZZMHL69P19G337R) e dell'avv. LUCA PIETRA (PTRLCU63H10G337G);

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: dichiarazione di fallimento.



letto il ricorso proposto da I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L per la dichiarazione di fallimento di AL.I.GEST - S.N.C. DI CRAVIARI AFRO E CERIATI DANIELA

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato ( notifica presso la casa comunale in data 1 giugno 2022 e per i soci illimitatamente responsabili ex art 140 c.p.c in pari data);

considerato che la società costituendosi in giudizio ha dichiarato di non opporsi alla domanda per la dichiarazione di fallimento e che entrambi i soci amministratori hanno personalmente confermato tale dichiarazione all'udienza del 7 luglio 2022;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: " *l'acquisto, la costruzione, compravendita di immobili in genere...*";

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino<sup>1</sup> il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

---

<sup>1</sup> *L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".*



osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"*(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 160.729,29 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022); c) dalla presenza di esecuzioni immobiliari;

rilevato che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

considerato infine che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili a mente del disposto dell'art.147 l.f.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

#### DICHIARA

il fallimento di **AL.I.GEST - S.N.C. DI CRAVIARI AFRO E CERIATI DANIELA** (c.f./p.i.00882290349) con sede in SALSOMAGGIORE TERME (PR) VIA ROMAGNOSI 30 cap 43039 in persona dei legali rappresentanti **AFRO CRAVIARI (CRVFRA48B01H720L)** e **DANIELA CERIATI (CRTDNL50C50H720R)** nonché dei soci personalmente **AFRO**



**CRAVIARI** (CRVFRA48B01H720L) e **DANIELA CERIATI**  
(CRTDNL50C50H720R);

**NOMINA**

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

**NOMINA**

Curatore del fallimento il dott. **DERNA CARDONE** dottore  
commercialista con studio in Parma, V.le Fratti 56 professionista in  
possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

**ORDINA**

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e  
l'elenco dei creditori;

**ORDINA**

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di  
procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino  
presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della  
fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi  
alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

**STABILISCE**

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato  
all'udienza del giorno 16 novembre 2022, ore 11.30;

**ASSEGNA**

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in  
possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima  
dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per  
presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

**DICHIARA**

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e  
pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 13 luglio 2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Marco Vittoria



